



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Consiglio Comunale

Deliberazione N. 9 del 07/03/2017

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **07 - sette** - del mese **marzo** alle ore **19:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede: **Claudio Margoni**

Assiste: **dott.ssa Monica Cagol**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Bressan Gianni	Sindaco	Presente
Beatrici Silvano	Consigliere	Presente
Bonomi Cristina	Consigliere	Presente
Castelli Andreana	Consigliere	Presente
Decarli Paolo	Consigliere	Presente
Depaoli Roberto	Consigliere	Presente
Depaoli Verena	Consigliere	Presente
Forti Noris	Consigliere	Presente
Margoni Claudio	Consigliere	Presente
Miori Lorenzo	Consigliere	Presente
Pisoni Roberto	Consigliere	Presente
Rigotti Lucio	Consigliere	Presente
Ruaben Patrizia	Consigliere	Presente
Sommadossi Federico	Consigliere	Presente
Sommadossi Luca	Consigliere	Presente
Sommadossi Rudi	Consigliere	Presente
Verones Michele	Consigliere	Presente
Zanella Armando	Consigliere	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Claudio Margoni** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L: Esecutiva a pubblicazione avvenuta - art. 79 c.3 .



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), così come modificata dall'art. 18 della Legge Provinciale n. 31.2015 e da ultimo dalla Legge Provinciale n. 20/2016 "Legge finanziaria provinciale per il 2017".

Richiamata la L. 208/2015 "legge di stabilità dello Stato per il 2016".

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data odierna con la quale è stato modificato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2017 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA
Abitazione principale, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,00%
Abitazione principali e fattispecie assimilate iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e loro pertinenze - detrazione euro 424,93.=	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati ad uso produttivo iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad € 424,93, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa, per l'anno 2017 una deduzione d'imponibile pari ad € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2017 nel quale viene tra l'altro espresso che "appare indispensabile proseguire, nel triennio 2017-2019, una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale, sulla base della manovra fiscale approvata per il 2016. Sia per i soggetti istituzionale (Provincia e Comuni) che per quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) è imprescindibile poter contare su una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione coerente delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni. Su questo presupposto la manovra posta in essere nel 2016, caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

all'IM.I.S.), trova conferma fino al 2019, nel rispetto dei complessivi parametri finanziari di sistema." (omissis) "I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base".

Rilevato che è intenzione dell'Amministrazione favorire ed agevolare ulteriormente rispetto a quanto già fatto dalla Provincia le attività produttive appartenenti a specifiche categorie catastali, e nello specifico i fabbricati ad uso produttivo iscritti nelle categorie catastali D7 e D8.

Dato atto che per tali categorie l'Amministrazione ha ritenuto opportuno abbassare l'aliquota dallo 0,79% del 2016 al 0,6%, alleggerendo così la pressione fiscale per le attività produttive maggiormente presenti all'interno del territorio comunale.

Richiamato l'art. 5 comma 2 del citato regolamento IM.I.S. che, con riferimento alle fattispecie impositive, ha previsto la possibilità di deliberare aliquote agevolate rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, e comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali per le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'aliquota agevolata è fissata per un solo fabbricato abitativo e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al successivo comma 3. L'aliquota agevolata è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'aliquota agevolata si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Dato atto che è intenzione del Comune deliberare per la sopracitata fattispecie, ossia per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, un'aliquota agevolata pari allo 0,55%, nel rispetto delle condizioni riportate all'interno del regolamento.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2017 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,00%		
Abitazione principali e fattispecie assimilate iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e loro pertinenze - detrazione euro 424,93.=	0,35%	€ 424,93	
Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado	0,55%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati ad uso produttivo iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D9	0,79%		
Fabbricati ad uso produttivo iscritti nelle categorie catastali D7 e D8	0,60%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Dato atto che la presente delibera non necessita l'apposizione del visto di copertura finanziaria, non comportando impegni di spesa;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 18 astenuti n. 0 contrari n. 0 su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,00%		
Abitazione principali e fattispecie assimilate iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e loro pertinenze - detrazione euro 424,93.=	0,35%	€ 424,93	
Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado	0,55%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati ad uso produttivo iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D9	0,79%		
Fabbricati ad uso produttivo iscritti nelle categorie catastali D7 e D8	0,60%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. di determinare, pertanto, un'aliquota agevolata pari allo 0,55% per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
3. di determinare, altresì, un'aliquota pari allo 0,60% per i fabbricati ad uso produttivo iscritti nelle categorie catastali D7 e D8;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO

Claudio Margoni

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SIR_2017_127.rtf.pdf.p7m	PARERE	23/02/2017
(752B616954B48DEB2EDDAE54CAC3EEA4A44F8610)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SIR_2017_127.rtf.pdf.p7m	PARERE	23/02/2017
(86D54B4870611DD799F6F315CED9C0CF4A7E9B79)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.